



Università degli Studi di Messina



**CONVENZIONE – STRUTTURE COMPONENTI LA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN EMATOLOGIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA AI FINI DELLA COMPLETEZZA DEL PERCORSO DI FORMAZIONE MEDICO SPECIALISTICA NEL RISPETTO DEGLI STANDARD E DEI REQUISITI DI CUI AL D.I. N. 402 DEL 13/06/2017 -**

**TRA**

**L'Università degli Studi di Messina**, C.F. 80004070837, in persona del Rettore, Prof. Giovanna Spatari, nata a Messina (ME) il 21.10.1965, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima sita in Piazza S. Pugliatti, 1 – Messina

**E**

**Il Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria** (di seguito denominata "Azienda"), codice fiscale e partita IVA 01367190806, rappresentata dal Commissario, Dott. Gianluigi Scaffidi, nato a Reggio Calabria il 30.04.1951, C.F. SCFGLG51D30H224N, domiciliato per la carica in Via Provinciale Spirito Santo 24 89128 Reggio Calabria, accreditato, nonché contrattualizzato con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

\* \* \*

La presente convenzione è volta a disciplinare i rapporti tra le Parti, come sopra rappresentate, relativamente all'utilizzo delle Strutture di supporto, così come definite dal D.I. MIUR 402/2017 (All. 1), del **Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria - Reparto: UOC di Ematologia**, ai fini del loro inserimento nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in **EMATOLOGIA** dell'Università degli Studi di Messina. Ad esplicitazione degli accordi che formano oggetto della presente convenzione,

**SI PREMETTE CHE**

- l'Università di Messina ha istituito la Scuola di Specializzazione in **EMATOLOGIA**;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del D.P.R. n. 382/80, alle Università è consentito stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche

integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;

- l'individuazione e l'utilizzazione delle strutture che entrano a far parte della rete formativa di ciascuna Scuola sono definite attraverso apposite convenzioni tra l'Università da cui dipende la Scuola e le singole aziende sanitarie e/o ulteriori strutture assistenziali private realizzate anche mediante progetti di sperimentazione gestionale;

- l'insieme delle strutture universitarie ed extra universitarie (strutture di sede, strutture collegate e strutture complementari) coinvolte nella formazione per ciascuna Scuola di Specializzazione costituisce la sua rete formativa al fine di raggiungere i volumi operativi e completare la tipologia delle attività assistenziali richieste per la formazione dei medici specializzandi;

- le strutture messe a disposizione dall'Azienda per le finalità della presente convenzione non fanno parte delle reti formative di altre Scuole di Specializzazione della medesima tipologia di altri Atenei;

- l'Università di Messina individua come 'struttura collegata' ai sensi del ridetto D.I. MIUR 402/2017, da inserire nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in **EMATOLOGIA, il Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria - Reparto: UOC di Ematologia** - è, del pari, interesse dell'Azienda cooperare attivamente con l'Università, compatibilmente con la tipologia di attività svolta e con la propria organizzazione, nell'ambito della didattica avanzata e della ricerca scientifica.

Premesso quanto sopra,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 Premesse**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### **Art. 2 Oggetto**

Oggetto della presente convenzione è l'utilizzo delle Strutture, così come definite dal D.I. 402/2017, dell'Azienda ai fini del loro inserimento nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in **EMATOLOGIA** dell'Università degli Studi di Messina.

In relazione alle predette Strutture, la Scuola di Specializzazione in **EMATOLOGIA** potrà avvalersi delle risorse strutturali, degli spazi, delle attrezzature, dei servizi logistici e delle risorse disponibili per lo svolgimento dell'attività di formazione dei propri medici in formazione.

### **Art. 3 Impegni dell'Azienda**

L'Azienda, in esecuzione di quanto previsto nella disposizione contenuta nell'articolo che precede, si impegna a:

a) mettere a disposizione della Scuola di Specializzazione le proprie strutture, ritenute dalle parti adeguate al fine di raggiungere o completare l'attività necessaria alla formazione degli specializzandi;

b) garantire l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo definito dalla Scuola di Specializzazione;

c) garantire l'accesso alla mensa e/o altre strutture convenzionate con l'Azienda che svolgono attività di ristorazione alle medesime condizioni e tariffe stabilite per il proprio personale dipendente;

d) fornire il vestiario di servizio ai medici in formazione specialistica;

Nei periodi di permanenza dei medici in formazione, l'Azienda garantisce, con oneri a proprio carico, l'utilizzo di tutte le attrezzature medico-sanitarie e degli ausili didattici esistenti.

L'Azienda si impegna inoltre ad osservare la normativa comunitaria, statale e regionale; ad accettare i controlli dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica di cui all'art. 43 del D.Lgs. 368/99; a rispettare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento per il personale dipendente e della normativa relativa alle altre forme contrattuali previste dal vigente ordinamento; all'osservanza della normativa in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza sul lavoro e sul lavoro dei disabili; a rispettare la programmazione della scuola di specializzazione; a garantire che la tipologia ed il volume delle attività assistenziali siano adeguati agli standard previsti per le singole specialità.

L'Azienda, al fine di essere identificata all'esterno come struttura funzionalmente collegata alla rete della formazione specialistica, esporrà apposita tabella con logo dell'Università e denominazione della Scuola di Specializzazione.

#### **Art. 4 Impegni dell'Università di Messina – Scuola di Specializzazione in EMATOLOGIA.**

L'Università degli Studi di Messina – Scuola di Specializzazione di EMATOLOGIA, per parte sua, si impegna a:

a) definire modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio Sanitario Regionale all'attività didattica, di concerto con l'Azienda, nell'ambito delle rispettive competenze;

b) corrispondere, in maniera esclusiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art.39 del D.Lgs. n. 368/99), il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica.

L'Università inoltre può attribuire ai Dirigenti dell'Azienda le funzioni di professore a contratto a titolo gratuito, per lo svolgimento di attività didattica nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico della Scuola, secondo la normativa vigente.

#### **Art. 5 Formazione degli specializzandi**

La formazione del medico in formazione specialistica, ai sensi del D.Lgs. n. 368/99 e successive modifiche e integrazioni e del D.I. n. 68/2015, implica la partecipazione guidata o diretta alle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor.

L'attività dei medici in formazione specialistica non dovrà essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma dovrà essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione. In ogni caso il medico in formazione specialistica non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica. L'Azienda si

impegna a consentire al medico in formazione specialistica l'effettuazione delle attività assistenziali previste, in affiancamento al tutor assegnatogli.

Il Responsabile dell'Unità Operativa presso cui viene effettuata la formazione è responsabile dell'attività svolta dal medico in formazione specialistica ed è tenuto a documentarla.

Il monitoraggio e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dal D. Lgs. 368/99 e successive modifiche e integrazioni e del D.I. n. 68/2015, dal libretto-diario delle attività formative.

Le attività di formazione, le modalità di svolgimento e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale del medico in formazione specialistica, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico.

#### **Art. 6 Copertura assicurativa**

I medici in formazione specialistica durante lo svolgimento delle attività formative sono coperti dall'Università di Messina con assicurazione contro gli infortuni, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose).

L'Azienda provvederà invece, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica presso le proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. In caso di infortunio connesso allo svolgimento di attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere), l'Azienda provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

#### **Art. 7 Sorveglianza sanitaria**

Le parti concordano che gli oneri previsti del D. Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro, e in particolare dall'art. 41 co. 4, sono a carico dell'Università/Scuola di Specializzazione, in quanto Ente richiedente la convenzione. Il tirocinante in formazione è tenuto a osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal Soggetto ospitante. Entrambe le parti si impegnano a garantire al proprio personale la formazione di base prevista dal D. Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. È onere dell'Azienda fornire formazione ed informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica ed alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti. L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza. L'Università/Scuola di Specializzazione provvede alla formazione per rischi specifici (secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) ed alle

previste visite di idoneità e di sorveglianza sanitaria, anche relativamente all'esposizione a radiazioni ionizzanti di cui al D.Lgs. n. 101/2020, ove prevista, la cui certificazione è acquisita agli atti.

#### **Art. 8 Durata della Convenzione**

La presente convenzione, al fine di assicurare la continuità didattica, ha la durata dell'intero corso della Scuola di Specializzazione di anni 5 (cinque), decorrenti dalla data della sua sottoscrizione. Dovrà, in ogni caso, essere assicurata la formazione nei confronti di coloro che completeranno il ciclo formativo oltre il periodo suindicato a seguito di sospensione della carriera per ragioni di salute e/o gravidanza.

#### **Art. 9 Controversie**

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione sarà devoluta al giudice territorialmente competente secondo le previsioni del codice di procedura civile.

#### **Art. 10 Trattamento dei dati personali**

Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento per i dati personali degli specializzandi ai fini dell'esecuzione delle esigenze didattico-formative di cui alla presente convenzione, si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dal Regolamento U.E. n. 679/2016. I dati oggetto di contitolarità trattati con modalità prevalentemente informatiche, sono, quindi, tutti i dati personali necessari allo svolgimento delle attività professionalizzanti di tirocinio formativo da parte degli studenti delle Scuole di Specializzazione, ivi compresi i dati identificativi degli Interessati, le informazioni inerenti alle attività pratiche svolte dagli specializzandi nell'ambito del proprio progetto di tirocinio, i giudizi espressi dai professori/tutor in merito a tale tirocinio e, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, ecc. Nell'ambito della contitolarità, ciascuna Parte si impegna a raccogliere e a trattare i dati degli specializzandi ai fini dell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico in base alla convenzione e alla relativa normativa applicabile ed è responsabile solo per tale specifico trattamento; la condivisione di tali dati tra le Parti è limitata a quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione della convenzione, adottando misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati trasmessi. Per tutti quanti gli altri trattamenti quali il trattamento dei dati relativi ai professori/tutor e soprattutto il trattamento dei dati dei pazienti, le Parti sono autonomi titolari del trattamento ed entrambi assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge. In particolare, l'Azienda è da considerarsi Titolare del trattamento dei dati dei tirocinanti trattati nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria e ai fini assicurativi di polizza infortuni svolta nei loro confronti (gestione e conservazione della cartella sanitaria), ai sensi dell'art. 7 della presente convenzione. L'Azienda si impegna a riconoscere gli specializzandi, che svolgono le attività professionalizzanti presso la propria sede, quali "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E., i quali potranno accedere solo ai dati personali dei pazienti e, in generale, di terzi che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività poste ad oggetto del proprio tirocinio formativo, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Azienda e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività svolta.

I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per quanto di loro competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari ex art. 9 del Regolamento UE, come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione 6 dei dati personali. Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione, nonché a gestire tempestivamente le eventuali richieste provenienti, all'una o all'altra Parte, dagli stessi interessati che possono esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento UE nei confronti di ciascun titolare. Le Parti si impegnano altresì a gestire eventuali data breach secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra tempestivamente e senza ritardo ogni eventuale violazione. Resta in ogni caso inteso che la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso. Le Parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell'accordo di contitolarità contenuto nella presente clausola, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del Regolamento U.E. n. 679/2016. Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola della presente Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

#### **Art. 11 Sottoscrizione – Imposta di bollo**

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n.241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, c. 1 del D.P.R. n. 642/1972, con onere a carico del soggetto promotore. L'imposta di bollo sarà assolta virtualmente giusta autorizzazione Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010.

Università degli Studi di Messina  
Il Rettore  
Prof. Giovanna Spatari

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli"  
Il Commissario Straordinario  
Dott. Gianluigi Scaffidi